



**CIRCOLARE TECNICA 1/93**

**Milano, 12 gennaio 1993**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** Rinvio adempimenti relativi all'Archivio Unico  
Informatico e precisazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

**Il Segretario Generale**  
**Prof. A. Carretta**

\*\*\*\*\*

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERRONI
CARIPUGLIA FINANZIARIA	RAG. RUFFINO
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. ROMEO
FIRST CHEMICAL FACTORING	RAG. CARATI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
	DOTT. SACCHI
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. ZENONI
MONTE PASCHI FACTOR	RAG. ZUIN
OLIVETTI FINFACTORING	DOTT. SAMAJA
PADANA FACTORING	RAG. LODI
RIESFACTORING	RAG. DE PALO
SANPAOLO FACTORING	SIG. HAIM
SAVAFACTORING	DOTT. FURLOTTI
	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SERFACTORING	DOTT. CAMBIANI
SIFIND	DOTT. CREMA
SOPAFACOR	DOTT. DE SIMONE
SPEI FACTORING	DOTT. PRINCIPE
SUD FACTORING	DOTT. GRECO
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. VITTORI
TRADE FACTORING	DOTT. VALAGUSSA
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. CANETTA
VENETA FACTORING	DOTT. BARBUI

\*\*\*\*\*

*Presidenza e Segreteria:*  
*Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI*  
*Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159*

*Sede legale:*  
*Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI*

*Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152*

Con riferimento alla Circolare tecnica 50/92 ed alla Circolare informativa 34/92, alleghiamo il testo dell'art. 7 del Decreto Legge 30.12.1992 n. 512 che riguarda il rinvio del termine per taluni adempimenti connessi all'Archivio Unico Informatico, nonché i quesiti formulati dall'Associazione all'Ufficio Italiano Cambi e le relative risposte, riservandoci di ritornare sull'argomento alla luce degli adempimenti in corso relativamente al quesito sub "B".



## PRO-MEMORIA PER L'UFFICIO ITALIANO CAMBI

Archivio informatico unico per le società di factoring.

### Premesse

La struttura dell'operazione di factoring presenta una o più cessioni di crediti da un imprenditore (cedente) al Factor che a tutti gli effetti ne diventa il titolare e quindi risulta il solo avente diritto (beneficiario) ai pagamenti dei debitori ceduti, ai quali sia stata notificata la cessazione.

### Identificazione della clientela in sede di accensione di rapporti continuativi.

I rapporti continuativi con la clientela da identificare sono intrattenuti con i soli cedenti, salvo eccezioni quali le dilazioni onerose concesse dal factor ai debitori.

I dati identificativi relativi ai rapporti accesi sono attualmente acquisiti e riportati su registro cartaceo; nell'archivio informatico unico saranno inseriti i dati relativi ai rapporti accesi successivamente alla sua istituzione.

### Registrazione delle movimentazioni.

Le registrazioni relative alle movimentazioni dei mezzi di pagamento ai fini antiriciclaggio, sono eseguite:

- a) quanto alle somme corrisposte dal Factor ai cedenti a titolo di corrispettivo delle cessioni:
  - dalle banche in sede di esecuzione dell'ordine di bonifico a favore del cedente;
  - dal Factor per gli assegni consegnati di persona al cedente;
- b) quanto ai pagamenti eseguiti dai debitori o dal cedente al Factor:
  - dalle banche (in caso di bonifici);
  - dal Factor (in caso di pagamento a mezzo assegni e/o contante).

### Operazioni frazionate.

Nel rapporto di factoring la movimentazione dei mezzi di pagamento può risultare effettivamente frazionata in caso di adempimento in più tranches di una singola obbligazione il cui regolamento sia previsto invece in unica soluzione.

In considerazione tuttavia del numero e volume dei crediti ceduti e dei relativi incassi, che a volte risentono di sconti, abbuoni, deduzioni ecc., si ritiene pertanto che la rilevazione delle operazioni frazionate possa essere effettuata anche con riferimento generalizzato a tutte le movimentazioni eseguite da OGNI SINGOLO DEBITORE per il pagamento dei crediti.



La rilevazione delle movimentazioni eseguite dal CEDENTE riguarda invece ipotesi di rimborso delle anticipazioni o di pagamento delle competenze al Factor eseguite in più tranches, ovvero di trasmissione al Factor delle somme che il cedente abbia ricevuto dai debitori in pagamento dei crediti qualora la cessione non sia stata notificata ai debitori (c.d. not-notification) o in caso di erroneo pagamento all'originario titolare del credito.

Ai fini delle registrazioni sull'archivio informatico e della rilevazione delle operazioni frazionate il Factor provvederà alle incombenze di cui all'art. 2 frl DM 7.7.1992, avendo riguardo per le aggregazioni:

- a) unicamente al debitore nel caso dei pagamenti eseguiti dal debitore medesimo (non è necessaria ma facoltativa l'indicazione del codice del rapporto movimentato, che peraltro si riferisce al cedente - V. DM 7.7.1992/GU 161 pag. 16: attributo A41);
- b) unicamente al cedente nel caso di pagamenti eseguiti dal cedente;

con riferimento al momento in cui il Factor riceve il contante o gli assegni dal debitore o dal cedente.

Ad avvenuta ricezione infatti il Factor trasmette il tutto alla Banca presso cui è correntista al fine dell'accredito a suo favore dei relativi importi.

Non assume rilevanza pertanto il momento in cui le somme ricevute sono contabilizzate dal Factor sulle proprie scritture in quanto il Factor provvede alle registrazioni sulle evidenze intestate ai cedenti solo a ricezione della contabile di accredito da parte della Banca di cui è correntista.

#### Quesiti

- A) Codice intermedio delle società di factoring.  
(V. DM 7.7.92 pagg. 28/29 GU 161 10.7.92 - art. 2 legge 197/91).



In considerazione del fatto che le società di factoring, quali intermediari soggetti alla legge 21.2.1991 n. 52 e quindi a specifiche normative di vigilanza, non sono tenute all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6. comma 1. della legge 197/91, il codice da attribuire alle società di factoring è:

- 02 (enti creditizi) + codice ABI

oppure

- 11 (intermediari finanziari censiti all'UIC) + cod. fiscale

oppure

cos'altro?

B) Factoring internazionale - identificazione delle Consociate estere

Il Factor può rendersi cessionario di crediti di residenti verso debitori esteri o di crediti di cedenti esteri verso debitori italiani; in alternativa a rapporti diretti con i debitori esteri o con i cedenti esteri il Factor solitamente ricorre a partners stranieri (Consociate) nell'ambito di rapporti continuativi di reciproca collaborazione, risultanti da una convenzione plurilaterale.

L'interposizione della Consociata estera avviene:

1) IMPORT FACTOR - crediti di soggetti esteri verso debitori italiani

la Consociata se ne rende cessionaria e successivamente li cede a sua volta al Factor italiano, il quale pertanto non ha alcun rapporto con i detti cedenti esteri ma solo con la Consociata; la controparte nel rapporto risulta, anche nelle anagrafiche, la singola Consociata con la quale il Factor italiani provvede alla regolazione dei rapporti di dare/avere sulla base degli incassi ottenuti dai debitori italiani.

2) EXPORT FACTOR - crediti di soggetti italiani verso debitori esteri

il Factor italiano se ne rende cessionario e successivamente le cede a sua volta alla Consociata estera, la quale pertanto non ha alcun rapporto con i cedenti italiani ma solo con il Factor italiano; la controparte nel rapporto risulta il singolo cedente italiano mentre nel rapporto risulta il singolo cedente italiano mentre questa assume la posizione di debitore con il quale la regolazione dei rapporti dare/avere avviene sulla base degli incassi ottenuti dai debitori esteri.



Sussistono pertanto anche riguardo alle Consociate ed ai loro legali rappresentanti gli obblighi di identificazione relativi all'accensione di rapporti continuativi e, in tal caso, per quale delle fattispecie sub 1) e 2)?

In relazione a quanto sopra si segnalano difficoltà nel far comprendere gli obblighi della normativa antiriciclaggio alle Consociate estere, già messe al corrente dell'eventuale obbligo di identificazione, che presuppone la richiesta all'Ufficio Imposte Dirette del codice fiscale prima del legale rappresentante e quindi in un secondo tempo di quello della Consociata stessa, qualora ne siano sprovvisti.

C) Operazioni in moneta scritturale.

Qualora un cedente (A) dia incarico al Factor di destinare il corrispettivo dovutogli per i crediti ceduti per estinguere, per conto di esso cedente, debiti relativi a fatture emesse a suo carico da altro cedente (B) del Factor, l'operazione viene eseguita dal Factor mediante addebito del conto cedente A ed accredito del conto del cedente B per la stessa causale.


La detta operazione non comporta la materiale movimentazione di denaro, che pertanto è da qualificarsi come moneta scritturale. Qualora l'importo dell'operazione sia inferiore a L. 20 milioni, ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate l'aggregazione dei dati deve essere effettuata con riferimento a quali soggetti cedenti (A e/o B)?



*Ufficio Italiano dei Cambi*

SERVIZIO ISPETTORATO

N. 91/000001  
(da citare nella risposta)



Roma, 05.GEN.92 000020  
VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123 - TELEFONO 46631  
CASELLA POSTALE N. 463  
00100 ROMA - CENTRO CORRISPONDENZA

**ASSIFACT - Associazione fra  
le Società di Factoring Ita-  
liane**

Via Cerva, 9  
20122 MILANO

OGGETTO: Archivio informatico unico aziendale di cui al Capo I  
della Legge 197/91.

Con riferimento ai quesiti da Voi posti e contenuti nel  
pro-memoria per l'Ufficio, allegato alla Vostra lettera del  
4/12/92, Vi facciamo presente, per ognuno di essi, che:

A) il codice per l'individuazione del soggetto  
intermediario, per ora applicabile, è 11;

B) sulla base dei chiarimenti forniti per le vie  
brevi, riteniamo utile che del problema siano da Voi messe al  
corrente le Autorità competenti;

C) l'operazione così come prospettata, non dando luogo  
a movimentazioni di mezzi di pagamento, non è soggetta a  
registrazioni.

Distinti saluti.

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

M. ROSA

V. Papalardo

DECRETO LEGGE 30/12/1992 n. 512  
ART. 7

Art. 7.

*Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.*

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accessi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediario all'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 30 giugno 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992 e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo.»